

## **Disciplinare per la tenuta dell'Elenco dei Mediatori**

### **ART. 1 – Elenco dei Mediatori**

Presso il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova, è tenuto un Elenco di Mediatori di controversie civili e commerciali ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010.

### **ART. 2 – Requisiti per l'iscrizione**

Possono essere iscritti nell'Elenco dei Mediatori coloro che:

- 1) posseggano un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, l'iscrizione ad un ordine o collegio professionale;
- 2) abbiano frequentato e superato un corso di formazione per mediatori della durata complessiva non inferiore a 50 ore, tenuto presso uno degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, iscritto nell'apposito elenco presso il Ministero della Giustizia (art. 17, D.M. n. 180/2010);
- 3) posseggano i seguenti requisiti di onorabilità:
  - a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
  - b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
  - c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  - d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

### **ART. 3 – Selezione mediatori**

L'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori di coloro che abbiano maturato i requisiti di cui all'art. 2 è comunque subordinata al superamento di un'apposita selezione organizzata dal Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Mantova. Tale selezione consisterà in prove scritte, simulazioni e colloquio, per la durata massima di 4 ore per candidato. Essa sarà svolta, almeno in parte, da esperti esterni all'organismo stesso, nel pieno rispetto dell'imparzialità di valutazione e nella massima trasparenza, secondo lo specifico bando che sarà approvato, in caso di apertura delle iscrizioni, dal Dirigente dell'Area.

### **ART. 4 - Domanda di iscrizione**

La domanda di iscrizione, redatta su carta semplice, può essere presentata o fatta pervenire alla Segreteria del Servizio di Conciliazione, presso la Camera di Commercio di Mantova, Largo di Porta Pradella 1 – 46100 Mantova.

La domanda deve necessariamente contenere<sup>1</sup>:

- la dichiarazione della disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore, unitamente all'impegno a non svolgerle per più di cinque organismi;

---

<sup>1</sup> Art. 6, comma 4 del dm 18 ottobre 2010, n. 180 - Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare azionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche.

- un curriculum sintetico, con l'indicazione specifica dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 2;
- l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al numero 3) dell'art. 2;
- l'attestazione dell'avvenuto superamento della selezione di cui all'art. 3;
- la dichiarazione della disponibilità ad accettare il Regolamento di Mediazione ed i relativi allegati;
- la dichiarazione concernente l'impegno a prestare la propria opera in condizioni di imparzialità, neutralità ed indipendenza rispetto alle parti;
- l'impegno a non rifiutarsi di svolgere l'attività di mediazione, se non per giustificato motivo.

Qualora venga richiesta l'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale, alla domanda deve essere allegata la documentazione idonea a comprovare il possesso delle necessarie conoscenze linguistiche.

L'iscrizione nell'Elenco è decisa dal Dirigente dell'Area.

Dell'avvenuta iscrizione o del motivato diniego viene data comunicazione all'interessato.

#### **ART. 5 – Formazione continua**

I mediatori iscritti hanno l'obbligo di mantenere e migliorare la propria preparazione, curandone l'aggiornamento tramite la frequenza di un corso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, tenuto presso uno degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, iscritto nell'apposito elenco presso il Ministero della Giustizia (art. 17, D.M. n. 180/2010).

I mediatori hanno altresì l'obbligo di partecipare nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito ad almeno 20 casi di mediazione; ciascuna fase del percorso di mediazione costituisce momento utile per il conteggio dei 20 casi di mediazione da attuare nel biennio.

#### **ART. 6 – Programmazione**

La Camera di Commercio provvede entro il 31 ottobre di ciascun anno a programmare le nuove iscrizioni in base alle effettive necessità del Servizio di conciliazione.

#### **ART. 7 – Cancellazione dall'elenco dei Mediatori**

Costituiscono motivo di cancellazione dall'Elenco dei Mediatori:

- 1) la perdita di uno dei seguenti requisiti di onorabilità:
  - a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;
  - b) non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;
  - c) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
  - d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  - e) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
- 2) il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua previsti dall'art. 5 c. 1;
- 3) il rifiuto, immotivato o privo di giustificazione per tre volte, anche non consecutive, nel corso di un anno, di svolgere la mediazione.

La cancellazione è disposta dal Dirigente dell'Area dopo aver ascoltato l'interessato.

#### **ART. 8 – Sospensione dall'elenco dei Mediatori**

Costituisce motivo di sospensione dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori il mancato assolvimento degli obblighi di tirocinio di cui all'art. 5 c. 2.

#### **ART. 9 – Revisione Elenco dei Mediatori**

Ogni due anni il Servizio di Conciliazione procede alla revisione dell'Elenco dei Mediatori provvedendo:

- alla cancellazione di coloro che non sono più in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare o da disposizioni di legge;
- alla sospensione di coloro che non hanno assolto gli obblighi di tirocinio.

#### **ART. 10 – Mediatori avvocati**

Per i mediatori avvocati:

- fermo restando l'obbligo dei 20 tirocini, la partecipazione a corsi-incontri pratici in materia di mediazione, nell'ambito dei percorsi di aggiornamento predisposti da un Organismo di mediazione forense e/o da un Consiglio dell'Ordine degli avvocati, equivale alla partecipazione a tirocini nella misura di 1 tirocinio per ogni ora di corso-incontro frequentato e documentato;
- conformemente a quanto stabilito dall'organismo di mediazione forense di Mantova, il termine ultimo per assolvere gli obblighi di formazione continua di cui all'art. 5 è il 31 dicembre dell'anno di scadenza.

#### **ART. 11 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia alle disposizioni di legge attualmente vigenti.